

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. C. 1835 Mulè e C. 1851 Cavandoli 21

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. C. 1835 Mulè e C. 1851 Cavandoli (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 21

ALLEGATO (*Nuovo testo della proposta di legge C. 1835 Mulè adottato come testo base*) 23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 22

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 4 luglio 2024.

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.

C. 1835 Mulè e C. 1851 Cavandoli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 8.30 alle 8.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 luglio 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 8.40.

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.

C. 1835 Mulè e C. 1851 Cavandoli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 26 giugno 2024.

Antonino MINARDO, *presidente*, fa presente come nella riunione del Comitato ristretto svoltasi nella giornata odierna sia stato elaborato un nuovo testo della proposta di legge C. 1835 Mulè, condiviso da tutti i Gruppi parlamentari, ai fini dell'adozione del testo base.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), *relatore*, illustra sinteticamente il nuovo testo della proposta di legge C. 1835 elaborato su suo impulso dal Comitato ristretto, evidenziando, in primo luogo, come, al comma 2 dell'articolo 1 del nuovo testo, nel recepire una proposta di modifica della deputata Cavandoli, sia stata prevista, nell'ambito delle cerimonie pubbliche organizzate per la celebrazione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale, la possibilità di deporre una corona commemorativa presso l'Altare della Patria in Roma.

Evidenzia altresì come, dando seguito alle osservazioni del collega De Maria, sia stato precisato, al comma 1 dell'articolo 1, come l'istituenda Giornata abbia il fine di conservare la memoria di coloro che furono internati a causa del loro rifiuto di collaborare non solo con lo Stato nazionalsocialista, ma anche con la Repubblica Sociale Italiana.

Nel recepire i rilievi del deputato Pellegrini, inoltre, al comma 1 del medesimo articolo 1 è stato aggiunto un periodo che prevede come l'istituenda Giornata abbia lo scopo di onorare anche la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica Sociale Italiana, dopo la firma dell'armistizio.

Precisa, infine, come le ulteriori modifiche del testo siano volte a garantire e rafforzare la neutralità finanziaria del provvedimento.

Evidenzia con grande soddisfazione come il nuovo testo della proposta di legge C. 1835 sia condiviso da tutti i Gruppi parlamentari e, pertanto, propone che la Commissione lo adotti come testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato*).

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore di adottare come testo base il nuovo testo della proposta di legge C. 1835.

La Commissione delibera, all'unanimità, di adottare come testo base il nuovo testo della proposta di legge C. 1835 Mulè, predisposto dal Comitato ristretto.

Antonino MINARDO, *presidente*, informa che tutti i Gruppi hanno rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo adottato come base; pertanto, avverte che esso sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Ricorda inoltre come la proposta di legge C. 1835, precedentemente sottoscritta da lui stesso e dai deputati Bicchielli, Malaguti, Chiesa, Padovani, Loperfido e Bagnasco, sia stata oggi sottoscritta anche dai deputati De Maria, Cavandoli, Carrà, Polo, Ciaburro e Comba. Fa presente altresì come anche i deputati Graziano e Pellegrini, impossibilitati a partecipare all'odierna seduta, abbiano manifestato l'intenzione di sottoscrivere la medesima proposta di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

ALLEGATO

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. C. 1835 Mulè e C. 1851 Cavandoli.

**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1835 MULÈ
ADOTTATO COME TESTO BASE**

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno quale « Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi » al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, dove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica Sociale Italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Con l'istituzione della Giornata si intende onorare anche la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica Sociale Italiana, dopo la firma dell'armistizio.

2. Per celebrare la Giornata di cui al comma 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti possono promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie pubbliche per il conferimento della medaglia di cui al comma 3 e per la deposizione di una corona commemorativa presso l'Altare della Patria in Roma, nonché incontri, dibattiti, momenti comuni di ricordo e di riflessione, ricerche e pubblicazioni per diffondere la conoscenza, il valore storico, militare e morale della vicenda

degli internati italiani nonché il ricordo delle sofferenze ad essi inferte, in violazione di tutte le leggi di guerra, dei diritti inalienabili della persona e quale atto di coercizione affinché si trasformino in un messaggio di pace rivolto soprattutto alle giovani generazioni.

3. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1 è conferita la medaglia d'onore di cui all'articolo 1, comma 1272, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, i Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno stabiliscono le direttive per il coinvolgimento pubblico, delle scuole di ogni ordine e grado e delle università nella promozione delle iniziative per celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata di cui all'articolo 1.

2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d'intesa con i Ministeri di cui al medesimo comma 1, l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione (ANRP) e il suo centro studi, documentazione e ricerca con funzioni di coordinamento nonché l'Associazione nazionale ex internati (ANEI).

3. Alla realizzazione e alla promozione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma

2, partecipano altresì le associazioni di cui al comma 2 con le medesime modalità.

Art. 3.

1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 4.

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.